

REGOLAMENTO ODV

Articolo I

Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina la costituzione, i compiti ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 (l' "ODV") della APT DELLA PROVINCIA DI VENEZIA IN LIQUIDAZIONE (l' "Azienda").

Articolo II

L'ODV viene costituito mediante decreto dell'Organo di Liquidazione della Azienda, il quale, contestualmente alla nomina, ne stabilisce la durata in carica, non superiore a tre anni.

L'ODV è composto da un numero di componenti pari a quello dell'organo di revisione legale dei conti dell'Azienda, individuati nei componenti dell'organo medesimo in quanto ritenuti dotati dei requisiti stabiliti dal Modello di Organizzazione e Gestione (il "Modello") e nel rispetto delle indicazioni ivi contenute. I componenti dell'ODV dovranno rilasciare apposita autocertificazione da cui risulti che gli stessi non si trovino in alcuna delle condizioni di incompatibilità/ineleggibilità. I Membri dell'ODV sono rieleggibili secondo le regole proprie dell'organo di revisione legale dei conti dell'Azienda.

A seguito della delibera n.100 del 24 marzo 2015 dell'Assemblea dei Soci, la composizione dell'ODV viene costituita in forma monocratica.

Il componente unico decade dalla carica e può essere revocato per giusta causa, laddove si accerti nei suoi confronti: *i*) la pronuncia di sentenza, anche di applicazione pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p., contenente condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001 *ii*) l'applicazione di una misura cautelare personale; *iii*) l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, L. 31 maggio 1965 n. 575, così come sostituito dall'art. 3 L. 19 marzo 1990, n. 44 e successive modifiche, *iv*) altre fattispecie di gravi inadempimenti all'esercizio delle proprie funzioni come definiti all'art. 3.2 del "Modello".

La revoca dell'ODV potrà avvenire solo ed esclusivamente nei casi tassativamente indicati nel Modello, a seguito di decreto dell' Organo di Liquidazione.

Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare l'unico componente dell'ODV, l'Organo di Liquidazione, provvede a sostituirlo nel rispetto delle procedure indicate nel presente Regolamento e nel "Modello".

L'ODV è tenuto a comunicare senza indugio a mezzo raccomandata a.r., telegramma, fax o e-mail, indirizzati all'Organo di Liquidazione, il verificarsi di una delle cause di decadenza personali, così come eventuali variazioni concernenti il contenuto della propria autocertificazione.

Articolo III

L'ODV è convocato, secondo le modalità più oltre specificate, presso la sede legale dell'Azienda (o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione), su propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta proveniente da parte dell' Organo di Liquidazione

In ogni caso, l'ODV è convocato almeno una volta ogni quattro mesi.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, dell'ora, della data nonché delle materie da trattare e va comunicato all'Organo di Liquidazione a mezzo raccomandata a.r., telegramma, fax o e-mail con preavviso di almeno 3 giorni, ovvero 1 giorno in caso di urgenza.

L'ODV ha facoltà di invitare alle riunioni altri soggetti quando la loro presenza sia ritenuta utile in relazione alla materia da trattare.

Le riunioni dell'ODV possono svolgersi per video o audio conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo IV

Di ogni riunione viene redatto verbale scritto, inserito e conservato in apposito libro, a cura del componente unico.

Lo svolgimento degli incontri che l'ODV, nell'espletamento dei propri compiti, dovesse avere con dipendenti, consulenti o altri Organi Societari deve essere documentato, dandone atto nel libro di cui al precedente punto così come deve essere documentata l'intera attività svolta.

L'ODV dispone di un indirizzo di posta elettronica, il cui accesso sarà riservato al componente unico.

Il componente unico è tenuto ad informare tempestivamente in forma scritta l'Organo di Liquidazione di ogni violazione, o indizio di violazione, delle prescrizioni contenute nel "Modello", di cui sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza, fornendo altresì la documentazione a supporto.

Nel corso delle riunioni dell'ODV, la predetta comunicazione potrà avvenire anche verbalmente.

Per l'espletamento dei propri compiti l'ODV può richiedere la costituzione di una adeguata dotazione finanziaria, che viene definita dall'Organo di Liquidazione, all'atto della richiesta.

Articolo V

L'ODV vigila:

(i) Sull'osservanza del Modello da parte degli Organi Societari, di tutto il Personale Dipendente, dei Collaboratori e da parte dei Consulenti e dei Partner;

(ii) sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione di reati;

(iii) sull'opportunità di aggiornamento del Modello in relazione a mutate condizioni nell'organizzazione o nelle attività aziendali e/o normative.

L'ODV svolge i propri compiti in modo autonomo e indipendente e le scelte da esso operate sono insindacabili.

Nell'ambito della propria attività all'ODV sono affidati compiti di: **i)** verifica e controllo con specifico riferimento all'osservanza del Modello, all'effettiva attuazione ed alla adeguatezza delle procedure e protocolli ivi previsti; **ii)** aggiornamento del Modello; **iii)** sollecitazione degli organi competenti per l'aggiornamento del Modello e per l'adozione di eventuali provvedimenti e/o interventi; **iv)** espletamento delle funzioni di cui all'art. 3.3, quarto paragrafo, del "Modello".

L'ODV è chiamato a: **i)** collaborare stabilmente con le altre funzioni aziendali per l'applicazione del Modello; **ii)** riferire tempestivamente all'Organo di Liquidazione gli accertamenti relativi alle eventuali violazioni delle prescrizioni previste nel Modello; **iii)** predisporre con cadenza semestrale per l'Organo di Liquidazione un documento concernente le attività svolte, i controlli e le verifiche effettuati e l'esito degli stessi; **iv)** predisporre annualmente, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio consuntivo, una relazione descrittiva indirizzata all'organo amministrativo, concernente la sintesi delle attività svolte nell'anno, il riepilogo dei controlli e verifiche effettuati, l'aggiornamento eventuale della mappatura delle attività sensibili, altri temi di rilievo emersi, il piano annuale delle attività previste per l'anno seguente e le eventuali proposte di miglioramento del Modello.

Il componente unico è tenuto al segreto ed alla massima riservatezza relativamente alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, salvo che la loro comunicazione sia necessaria per l'espletamento del proprio incarico e si astiene dall'utilizzare tali informazioni per scopi differenti da quelli propri dell'ODV.

Articolo VI

L'ODV dispone di autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché di autonomia organizzativa.

Nello svolgimento dei propri compiti l'ODV è supportato dalle funzioni aziendali interessate e collabora con la Società di Revisione, ove incaricata, e altri soggetti istituzionali cui sono demandate attività di controllo.

Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso affidati, l'ODV ha accesso a tutta la documentazione aziendale, può richiedere informazioni a qualsiasi dipendente, collaboratore o consulente della Azienda. L'ODV può inoltre, coordinandosi con le funzioni della Azienda: **i)** attivare e svolgere indagini interne volte ad accertare eventuali violazioni del Modello; **ii)** richiedere verifiche mirate in caso di segnalazioni di disfunzioni o commissione di reati oggetto dell'attività di prevenzione.

Nell'ambito delle risorse finanziarie ad esso assegnate l'ODV può, dandone preventiva informazione all'organo amministrativo, avvalersi della collaborazione di consulenti esterni per l'Analisi di Rischio delle aree aziendali, o per altre esigenze specifiche.
L'ODV, se richiesto, può partecipare alle riunioni dell'Organo di Liquidazione.

Articolo VII

L'Organo di Liquidazione, all'atto della nomina, deve attribuire al componente unico una remunerazione stabilita in misura fissa per la durata dell'intero incarico e/o gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione dell'ODV.

Articolo VIII

Il presente Regolamento viene sottoposto all'Organo di Liquidazione per la presa d'atto e trasmesso agli enti soci per i controlli dell'ex art. 51 dello Statuto.

Ogni successiva modificazione al presente Regolamento deve essere deliberata dall'ODV e sottoposta per la presa d'atto dell'Organo di Liquidazione.

Per tutto quanto qui non esplicitamente richiamato si fa riferimento al contenuto del Modello Organizzativo e Gestionale della Azienda e sue successive modifiche ed integrazioni.